

Umbria

Legge regionale 3 agosto 1999 n. 24 (Art. 5bis e 10)

Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Pubblicata nel B.U. Umbria 11 agosto 1999, n. 44, suppl. ord. n. 1.

Art. 5-bis

Programmazione regionale ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾.

1. La Giunta regionale con proprio regolamento definisce i criteri e le modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214* ⁽²³⁾.

1-bis. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'*articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13* (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con le strategie definite dal documento annuale di programmazione, adotta il Piano triennale di indirizzo strategico del commercio, di seguito Piano triennale, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione ⁽²⁴⁾.

1-ter. Il Piano triennale contiene:

a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del commercio in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;

b) la definizione degli obiettivi di promozione e sostegno delle attività commerciali;

c) la definizione di forme di sostegno e tutela dei **centri commerciali naturali** e dei negozi storici;

d) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi di cui al comma 1;

e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali;

f) i criteri e i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste dal Piano triennale ⁽²⁵⁾.

1-quater. Il Piano triennale ha efficacia fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere modificato ed aggiornato dalla Giunta regionale. Le modifiche e gli aggiornamenti del Piano triennale seguono il procedimento di cui al comma 1-bis ⁽²⁶⁾.

1-quinqües. La Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno approva il Piano di attuazione del Piano triennale e trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del medesimo Piano triennale ⁽²⁷⁾.

2. La Giunta regionale con l'atto di cui al comma 1 e con il regolamento regionale di cui all'*articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11* (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) definisce, inoltre, i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale prevedendo in particolare:

a) gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali promuovendo il contenimento dell'uso del territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente;

b) le condizioni e i criteri cui i comuni devono attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;

c) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;

d) i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale promuovendo il miglioramento del bilancio delle emissioni.

3. La Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali, da parte dei comuni, anche con riferimento alle aree del territorio regionale di cui all'articolo 6 ⁽²⁸⁾.

4. La Regione può partecipare alle iniziative delle istituzioni pubbliche e delle categorie economiche nell'ambito degli obiettivi di cui alla presente legge.

(20) Articolo aggiunto dall'*art. 71, L.R. 16 febbraio 2010, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (vedi anche l'*art. 112, commi 1, 3, 4 e 5*, della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(21) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 22 luglio 2013, n. 845*.

(22) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 90, comma 1, lettera j), L.R. 13 giugno 2014, n. 10.*

(23) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 6 maggio 2013, n. 10* (vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 17, comma 2, della stessa legge.* Il testo originario era così formulato: «1. La Giunta regionale con proprio atto di programmazione definisce criteri e modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5 garantendo il giusto bilanciamento di motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente e dell'ambiente urbano compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale.».

(24) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 2, L.R. 6 maggio 2013, n. 10.*

(25) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 2, L.R. 6 maggio 2013, n. 10.*

(26) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 2, L.R. 6 maggio 2013, n. 10.*

(27) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 2, L.R. 6 maggio 2013, n. 10.*

(28) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 luglio 2011, n. 847.*

TITOLO II

Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa

Sezione III - Disciplina dell'attività di vendita

Art. 10

Centri commerciali ⁽⁵⁶⁾ ⁽⁵⁷⁾.

[1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto, i centri commerciali costituiti da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente sono classificati come un'unica media o grande struttura, a norma dell'articolo 4 della presente legge. La necessità di apposita e distinta autorizzazione per il centro commerciale non esime dal rispetto di quanto disposto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto, per l'attivazione dei singoli esercizi commerciali in esso inseriti.

2. Nell'ipotesi in cui la somma delle superfici di vendita presenti in un centro commerciale corrisponda ad una media o grande struttura, deve essere attivato il procedimento relativo alla apertura della media o grande struttura di vendita corrispondente. Gli esercizi all'interno della media o grande struttura di vendita che configura un centro commerciale, non sono trasferibili al di fuori del centro commerciale, configurandosi questo ultimo come una struttura unitaria.

3. Si è in presenza di un centro commerciale anche qualora ricorra una delle seguenti caratteristiche:

a) presenza di un corpo comune di collegamento, anche configurato come copertura, tra due o più medie o grandi strutture di vendita fisicamente staccate;

b) distanza tra medie strutture di vendita di tipo M2, tra medie strutture di vendita di tipo M2 e grandi strutture e tra grandi strutture di vendita, inferiore a quaranta metri lineari, calcolata dai rispettivi muri perimetrali salvo la maggiore distanza stabilita nei regolamenti locali comunque non superiore a metri sessanta ⁽⁵⁸⁾.

4. Per apertura di un centro commerciale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, lettera g), 8 e 9 del decreto e dei commi 1, 2 e 3, si intende non solo l'attivazione di un complesso commerciale concepito e realizzato sulla base di un apposito progetto, ma anche l'attivazione, in un complesso immobiliare unitario, di un centro realizzato mediante più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali, in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi, e pertanto da considerarsi contestuali quando vengano superati i limiti dimensionali previsti dall'articolo 4.

4-bis. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali presenti in un centro commerciale sono soggette a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all'articolo 4-bis, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità di categoria dimensionale originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al comma 1 ⁽⁵⁹⁾.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, la domanda di autorizzazione per il centro, complessivamente considerato, deve essere inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel centro, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.

5-bis. Per **centri commerciali naturali** si intendono aggregazioni di operatori del commercio, artigianato, turismo e servizi ubicati in ambiti omogenei, che mediante forme associative realizzano politiche di sviluppo comuni ⁽⁶⁰⁾.

5-ter. I pubblici esercizi che, pur inseriti nel medesimo centro commerciale, sono dotati di accesso autonomo al pubblico, possono prevedere un diverso orario di apertura ⁽⁶¹⁾].

(56) Articolo così sostituito dall'*art. 7, L.R. 7 dicembre 2005, n. 26*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Centri commerciali. 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) del decreto, i centri commerciali costituiti da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente sono classificati come un'unica media o grande struttura, a norma dell'art. 4. La necessità di apposita e distinta autorizzazione

per il centro commerciale non esime dal rispetto di quanto disposto agli artt. 7, 8 e 9 del decreto, per l'attivazione dei singoli esercizi commerciali in esso inseriti.

2. Per apertura di un centro commerciale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, lettera g), 8 e 9 del decreto, si intende non solo l'attivazione di un complesso commerciale concepito e realizzato sulla base di apposito progetto, ma anche l'attivazione, in un complesso immobiliare unitario, di un centro realizzato mediante più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali in un arco di tempo inferiore a 18 mesi, e pertanto da considerarsi contestuali, quando vengano superati i limiti dimensionali previsti per le medie e grandi strutture di vendita.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la domanda di autorizzazione per il centro, complessivamente considerato, deve essere inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel centro, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.».

(58) Comma abrogato dall'art. 74, L.R. 16 febbraio 2010, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (vedi anche l'art. 112, comma 1, della stessa legge).

(59) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

(60) Comma aggiunto dall'art. 22, L.R. 10 luglio 2008, n. 12.

(61) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

(57) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera j), L.R. 13 giugno 2014, n. 10.